



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/24

Dec. n. 4/24

Il giorno 27 marzo 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 19 marzo 2024, nei confronti di:

P. C. F. M., nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ENDURO TEAM VALSANGONE A.S.D.", con tessera n. 24079286 e licenza Fuoristrada n. U04038;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto domenica 17 marzo, alle ore 12:10 circa, presso il crossodromo "PARK AREA 58" di Orbassano (TO), al termine della classe MX2 CHALLENGE (alla quale aveva partecipato con il numero 909) dopo un contatto di gara col pilota R. A. (numero 722), a seguito del quale la propria moto riportava la rottura della carena copri-filtro, impugnava la stessa colpendo al capo il R. A.. Dopodiché all'interno del paddock lo ingiuriava ripetutamente.."

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 19 marzo 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS – cod. PIEMX002 – svoltasi il 17 marzo 2024 presso il crossodromo “PARK AREA 58” di Orbassano (TO), il rapporto del D.d.G. con allegati, nonché il rapporto del C.d.G.D.;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 25 marzo 2024, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha provveduto ad inoltrare nei termini a lui assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato P. C. F. M. risultano fondate. Difatti, la disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art.* 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. consente di ritenere sussistenti le responsabilità ascritte al predetto incolpato in merito allo spiacevole episodio che lo ha visto coinvolto domenica 17.3.2024 presso il crossodromo “PARK AREA 58” di Orbassano (TO), al termine della classe MX2 CHALLENGE, cui egli stesso ha partecipato e che lo ha, quindi, condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal P. C., pilota in gara con il numero 909, è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare, allorquando dopo un contatto di gara col

pilota R. A. (numero 722), a seguito del quale la propria moto ha riportato la rottura della carena copri-filtro, ha impugnato la stessa colpendo al capo il ROSSO, per poi ingiurarlo ripetutamente all'interno del paddock.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato F. M. P. C..

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che lo stesso incolpato - nella propria memoria difensiva - ha lui stesso ammesso di avere agito in preda ad uno stato d'animo *"di sconforto ed agitazione per il danno ingiusto subito"* *" per il torto di avere una moto distrutta non dal contatto ma da una condotta antisportiva e pericolosa del pilota 722"*.

Indipendentemente dalla veridicità di quanto dedotto in merito all'episodio oggetto del presente procedimento e in disparte le considerazioni personali che il P. C. ha elencato, il medesimo incolpato, ha, in ogni caso, mostrato importanti segnali di resipiscenza attraverso la memoria difensiva prodotta, allorquando ha porto le proprie scuse per il comportamento tenuto alla sua prima gara di regionale, deducendo si fosse trattato di *"(...) una reazione d'impeto ad un danno ingiusto..."*. In ogni caso, non può assurgere a criterio di giustificazione l'ulteriore asserzione dell'incolpato circa la mancata conoscenza dei regolamenti federali, che, invece, come noto, deve presumersi soprattutto ed a maggior ragione in un soggetto licenziato F.M.I.. Inoltre, non va tralasciato di considerare che quanto asserito nelle diverse dichiarazioni testimoniali che l'incolpato ha allegato a sua discolpa, collide con il contenuto degli atti già

menzionati e dotati di fede privilegiata, ivi compresa la proposta di sanzione dello stesso incolpato.

II. Ciò posto ed alla stregua delle suesposte considerazioni, come osservato, le contestazioni ascritte all'incolpato risultano fondate, avendo il pilota P. C. perpetrato - nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo su indicate - una condotta certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo le basilari norme di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando - senza dubbio alcuno - proprio l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal R.d.G., cui deve attenersi ogni tesserato.

III. Tanto premesso, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato P. C. F. M. attesa, comunque, la gravità della condotta posta in essere, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione inibitoria, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in mesi 2 (due) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 27 maggio 2024. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto della minore età ed anche dell'incensuratezza dell'incolpato (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dei segni di resipiscenza così come mostrati, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 ed art. 80 del R.d.G.,

dichiara:


P. C. F. M., nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "ENDURO TEAM VALSANGONE A.S.D.", con tessera n. 24079286 e licenza Fuoristrada n. U04038;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 27 maggio 2024.

Depositata il 27 marzo 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- P. C. F. M;
- P. C. Flavio (esercitante la responsabilità genitoriale);
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co.re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.